

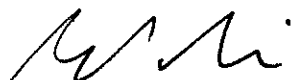
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO, A SEGUITO DEL CCNL 31/07/2009

In data 28 dicembre 2010 presso la sede della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, tra la Delegazione trattante di parte pubblica, guidata dal Direttore Amministrativo dott. Roberto Pinardi, all'uopo delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 529/2010, e la Delegazione di parte sindacale si prende atto che la preintesa di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, a seguito del CCNL 31/07/2009, siglata dalle parti in data 15 dicembre 2010 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL 19/04/2004, in data 17 dicembre 2010 al Collegio Sindacale e lo stesso ha espresso parere favorevole con verbale n. 48 del 21 dicembre 2010.

Al termine della riunione le parti procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per i dipendenti dell'area del Comparto, composto da un articolato e da un allegato da questo richiamato.

**La Delegazione di Parte Pubblica
Il Presidente**



La Delegazione di Parte Sindacale

RSU


Maurizio Dorefe
Giovanni Furlan
Giovanni Furlan
Giovanni Furlan
Giovanni Furlan

OO.SS. Territoriali

CGIL _____

CISL _____

UIL _____

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

Area del Comparto

Fondazione IRCCS Carlo Besta

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Contenuto del presente accordo

Art. 3 – Servizi Pubblici Essenziali

TITOLO II GESTIONE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI

Art. 4 – Applicazione Art. 40 CCNL 7 aprile 1999

Art. 5 – Fondi contrattuali

Art. 6 – Controlli e verifiche

Art. 7 – Ulteriori risorse

Art. 8 – Retribuzione produttività collettiva anno 2010

Art. 9 – Retribuzione produttività collettiva anno 2011 e successivi

Art.10 - Risorse Aggiuntive Regionali

Art.11 - Progressione economica orizzontale anno 2010

Art.12 – Ulteriore possibilità di progressione economica orizzontale

Art.13 – Finanziamento Posizioni Organizzative

Art.14 – Assetto figure professionali di coordinamento

Art.15 – Destinazione residui

TITOLO III GESTIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI

Art.16 – Vestizione/Svestizione

Art.17 – Valutazione permanente del personale

TITOLO IV NORME FINALI

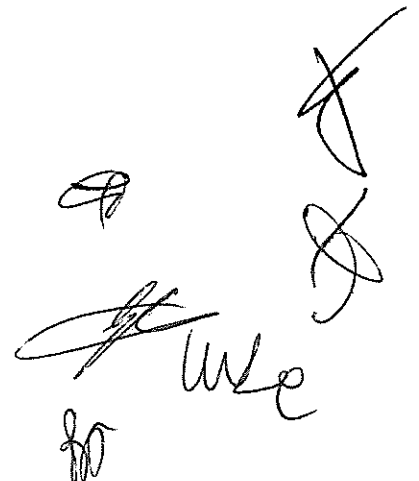
Art.18 – Allegati

Art.19 – Norme finali

Dichiarazioni congiunte

Allegati:

1) Contingenti di personale esonerati dallo sciopero

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large 'X' or 'F' shape, and some cursive signatures.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

Area del Comparto

Fondazione IRCCS Carlo Besta

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO, A SEGUITO DEL CCNL 31 LUGLIO 2009

PREMESSO:

- che in data 10 aprile 2008 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale per l'area del comparto, relativamente al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- che in data 9 giugno 2009 la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e la Delegazione di parte sindacale hanno raggiunto la preintesa di accordo integrativo relativa alla destinazione delle risorse previste dall'art.11 del CCNL 10 aprile 2008;
- che in data 27 luglio 2009 la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e la Delegazione di parte sindacale hanno sottoscritto un accordo in materia di turnistica infermieristica;
- che in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale per l'area del comparto, relativamente al biennio economico 2008-2009;
- che la R.S.U. aziendale ha chiesto di avviare le trattative nell'ambito degli argomenti oggetto di specifico finanziamento nonché su altre materie su cui proseguire il negoziato già oggetto di confronto in precedenti incontri;
- che a seguito del negoziato si è concordata la revisione e l'aggiornamento dei precedenti CCIA;
- che il presente Contratto Collettivo Integrativo è redatto e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) si applica a tutti i dipendenti dell'Area del Comparto assunti con Contratto di Lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano.

Art. 2

Contenuto del presente accordo

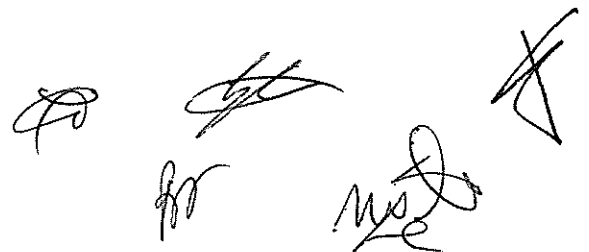
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Qualora non venga data disdetta da una delle parti rimarrà in vigore fino alla stipula di un successivo CCIA, fatto salvo quanto definito con specifiche norme o accordi successivi. Dalla data di decorrenza cessano di avere vigore tutte le norme contenute in accordi aziendali comunque denominati in contrasto con quanto regolato dal presente contratto.

Della stipulazione e dei suoi contenuti viene data comunicazione da parte dell'Istituto, con idonea pubblicità di carattere generale, a tutti i lavoratori entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.

Art. 3

Servizi Pubblici Essenziali

La disciplina per la garanzia dei servizi pubblici per i quali è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, l'individuazione dei contingenti minimi di personale e le relative procedure sono articolate nell'Allegato 1).



TITOLO II GESTIONE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI

Art. 4

Applicazione Art. 40 CCNL 7 aprile 1999

A decorrere dall'anno 2010 il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica viene incrementato stabilmente di € 25.252,26 , corrispondente all'importo concordato tra le parti, in via meramente transattiva, a seguito della vertenza avviata dalle OO.SS. per il riconoscimento delle quote art. 40 del CCNL 07/04/1999, ritenendosi conclusivamente definita, con la presente intesa, ogni pretesa sindacale a tale titolo per tutto l'arco temporale di vigenza di tale istituto e comunque sino al 31/12/2010.

Art. 5

Fondi Contrattuali 2008-2009-2010

Le risorse finanziarie dei fondi contrattuali sono state determinate in applicazione delle disposizioni al riguardo contenute nel CCNL del 10 aprile 2008, primo biennio 2006-2007, e nel CCNL del 31 luglio 2009, secondo biennio 2008-2009.

1) Fondi Contrattuali 2008-2009

I Fondi Contrattuali per gli anni 2008 e 2009 risultano così determinati:

- *Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 7 del CCNL del 31/07/2009 e all'art. 29 del CCNL del 19/04/2004:*

Anno 2008: € 568.506,02

Anno 2009: € 568.506,02

- *Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 8 del CCNL del 31/07/2009 e all'art. 30 del CCNL del 19/04/2004:*

Anno 2008: € 463.966,52

In base all'art.73 del Decreto-Legge 112 del 25/06/2008, le economie conseguenti alle trasformazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale dal 01/07/2008 non si aggiungono più al Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Anno 2009: € 435.388,10

- *Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art. 9 del CCNL del 31/07/2009 e all'art. 31 del CCNL del 19/04/2004:*

Anno 2008: € 1.199.135,21

Anno 2009: € 1.235.178,85

2) Fondi Contrattuali 2010

Considerato l'Accordo tra la Regione Lombardia e le OO.SS., datato 4 febbraio 2010, che testualmente recita "...in presenza di un effettivo aumento del personale in servizio, avvenuto in seguito all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, di fabbisogni di personale in incremento, è possibile incrementare i Fondi di cui agli articoli 30 e 31 del CCNL, oltre alle voci fisse e alle indennità legate all'attività...", ora sono da considerare articoli 8 e 9 del CCNL 31/07/2009. In seguito alle nuove assunzioni disposte dalla Fondazione in via permanente, per la maggior parte per far fronte all'istituzione di nuovi servizi o per l'implementazione di altri già esistenti nell'organizzazione aziendale, si è ritenuto (deliberazione n. 313/2010 del 14 luglio 2010) di incrementare i fondi contrattuali 2010 commisurandoli all'aumento del personale registrato al 31 dicembre 2009.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

Area del Comparto

Fondazione IRCCS Carlo Besta

I fondi risultano così determinati:

- Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all'art. 7 del CCNL del 31/07/2009 e all'art. 29 del CCNL del 19/04/2004:

Importo quantificato al 31/12/2009	€ 568.506,02
valore teorico individuale con riferimento al personale esistente alla data dell'ultimo aggiornamento € 1.504 x n. 20 unità in aumento = Incremento del fondo	€ 30.079,68
Nuovo fondo con decorrenza 01/01/2010	€ 598.585,70

- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 8 del CCNL del 31/07/2009 e all'art. 30 del CCNL del 19/04/2004:

Importo quantificato al 31/12/2009	€ 435.388,09
valore teorico individuale con riferimento al personale esistente alla data dell'ultimo aggiornamento € 1.152 x n. 20 unità in aumento = Incremento del fondo	€ 23.036,41
Nuovo fondo con decorrenza 01/01/2010	€ 458.424,50

- Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art. 9 del CCNL del 31/07/2009 e all'art. 31 del CCNL del 19/04/2004:

Importo quantificato al 31/12/2009	€ 1.238.031,88
valore teorico individuale con riferimento al personale esistente alla data dell'ultimo aggiornamento € 3.275 x n. 20 unità in aumento = Incremento del fondo	€ 65.504,33
Nuovo fondo con decorrenza 01/01/2010	€ 1.303.536,21
Incremento in base all'art. 4 del presente CCIA	€ 25.252,26
Nuovo fondo in seguito ad incremento in base all'art. 4 del CCIA	€ 1.328.788,47

Art. 6

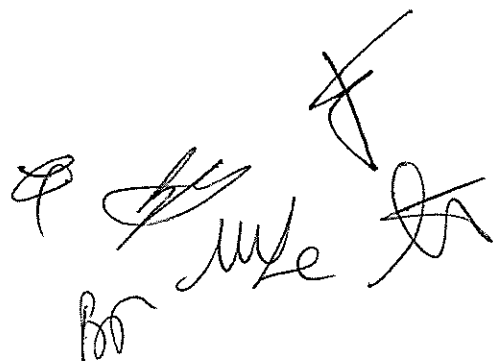
Controlli e verifiche

Le parti si incontreranno entro un anno per compiere un esame congiunto sullo stato di applicazione del presente Contratto.

Le valutazioni di competenza dell'Organo di Valutazione, previste dalle norme del CCNL sulle materie oggetto di contrattazione aziendale, saranno portate a conoscenza della delegazione trattante di parte sindacale.

Qualora si riscontrassero scostamenti significativi nella valutazione della disponibilità economica dei Fondi tra quanto previsto e la situazione reale, la Direzione dell'Istituto ne darà immediata informazione alla delegazione trattante di parte sindacale.

In tali casi, entro 10 giorni dall'evento, si dovrà tenere uno specifico incontro nel quale saranno presentati gli eventuali rimedi.



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

Area del Comparto
Fondazione IRCCS Carlo Besta

Art. 7

Ulteriori risorse

Eventuali ulteriori risorse di cui all'art. 4 comma 2, punto II del CCNL 07/04/1999 (ad esclusione della lettera b) saranno oggetto di specifica contrattazione aziendale, così come anche in riferimento alla quantificazione di somme economiche da destinare al finanziamento dei Fondi.

In presenza di avanzo di bilancio, previa autorizzazione delle autorità vigilanti, parte di esso potrà essere destinato ad implementazione del fondo di cui all'art. 8 del CCNL 31/07/2009 previa contrattazione con la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie.

Art. 8

Retribuzione produttività collettiva anno 2010

Si conferma quanto già approvato con i precedenti contratti integrativi aziendali a valere per gli anni 2009 e 2010.

Gli acconti – stato di avanzamento – fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi anno 2010 sono erogati fino al 31 dicembre 2010 con riferimento alla competenza (comprese erogazioni di gennaio e febbraio 2011 relative ai mesi di novembre e dicembre 2010) nelle quote stabilite con precedenti contratti integrativi aziendali e venutesi a determinare per effetto della modifica dell'entità del relativo fondo.

Art. 9

Retribuzione produttività collettiva anno 2011 e successivi

Il nuovo meccanismo di riconoscimento della produttività collettiva ed individuale sarà definito con ulteriore contratto integrativo aziendale da stipulare entro e non oltre il **I trimestre 2011**.

Art. 10

Risorse Aggiuntive Regionali

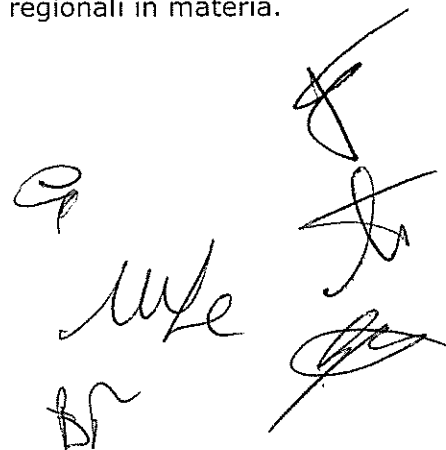
Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, possono destinare "risorse aggiuntive" nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dai parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.

In base alle Linee di Indirizzo Regionali CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 31/07/2009, le Risorse Aggiuntive Regionali nelle entità individuate in sede regionale sono finalizzate a realizzare programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia, al fine del continuo miglioramento del Sistema Sanitario Regionale: specifici progetti devono essere definiti ed attuati in sede aziendale in coerenza con i macro obiettivi definiti a livello regionale, in modo da prevedere adeguati indicatori di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Per ciò che concerne l'utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali, relativamente al biennio 2009-2010, si rimanda integralmente all'intesa sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali regionali del Comparto (DGR n. VIII/9931 del 29/07/2009).

Le suddette risorse sono erogate, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica dei cronoprogrammi, ai dipendenti direttamente coinvolti nell'ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.

Per gli anni successivi si farà riferimento agli eventuali accordi regionali in materia.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, one of which appears to be 'MLe', and several sets of initials, including 'BR' and 'G'.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

Area del Comparto

Fondazione IRCCS Carlo Besta

Art. 11

Progressione economica orizzontale anno 2010 ("Fasce" retributive)

Definizione criteri e modalità per l'accesso alla progressione economica orizzontale con effetto dal 01/01/2010, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL.

Accede alla selezione per la "progressione economica orizzontale" con effetto dal 01/01/2010, in presenza delle risorse disponibili, il personale dipendente a tempo indeterminato con anzianità lavorativa di almeno due anni al 31/12/2009 che non abbia mai avuto alcuna progressione economica orizzontale nella categoria e livello di appartenenza alla data del presente contratto e che abbia conseguito un punteggio positivo (non inferiore a punti 2,2) nella valutazione individuale annuale, riferita all'anno 2009.

Il personale in questione non deve aver avuto sanzioni disciplinari superiori alla censura nel corso del biennio precedente alla decorrenza della fascia economica in argomento.

Si specifica, altresì, che il biennio di anzianità utilizzato quale requisito per l'accesso alla progressione economica deve essere effettivamente lavorato per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi anche non continuativi.

Fanno eccezione le assenze per maternità obbligatoria ed infortunio sul lavoro.

Accede, inoltre, alla selezione per la "progressione economica orizzontale" con effetto dal 01/01/2010, in presenza delle risorse disponibili, il personale dipendente a tempo indeterminato dimessosi per pensionamento nel corso del 2010 o che abbia inoltrato richiesta di pensionamento nel corso del 2010, che non sia già inquadrato in ultima fascia e che abbia conseguito un punteggio positivo (non inferiore a punti 2,2) nella valutazione individuale annuale, riferita all'anno 2009. Il personale in questione non deve aver avuto sanzioni disciplinari superiori alla censura nel corso del biennio precedente alla decorrenza della nuova fascia.

La selezione sarà effettuata con riferimento ai requisiti individuati dal presente articolo direttamente dall' U.O. Risorse Umane.

La spesa sarà finanziata con il fondo di cui all'art. 9 del CCNL del 31/07/2009.

Art. 12

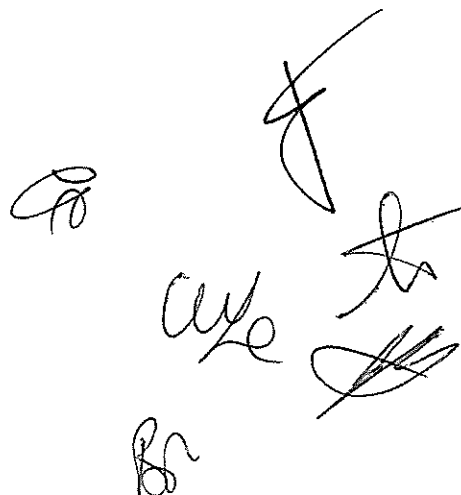
Ulteriore possibilità di progressione economica orizzontale

Compatibilmente con la disponibilità del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, di cui all'art. 9 del CCNL del 31/07/2009, da verificare all'inizio dell'anno, la Fondazione, previa concertazione con la R.S.U. aziendale e le OO.SS., potrà considerare la possibilità di riconoscere una nuova fascia retributiva al personale dipendente a tempo indeterminato con anzianità lavorativa di almeno due anni attraverso criteri di valutazione condivisi.

Art. 13

Finanziamento Posizioni Organizzative

Si stabilisce, in presenza di risorse disponibili e a decorrere dall' 1 gennaio 2010, di portare a € 85.000,00 la quota complessiva destinata per finanziare le posizioni organizzative.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including what appears to be a large stylized 'F' or 'G' at the top right, and various other scribbles and initials below it.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

Area del Comparto

Fondazione IRCCS Carlo Besta

Art. 14

Assetto figure professionali di coordinamento

Oltre alle figure professionali di coordinamento attualmente individuate presso le seguenti aree sanitarie della Fondazione e precisamente:

<i>N° incarico di coordinamento</i>	<i>Area</i>	<i>Unità Operativa/Area degenza</i>
1	Infermieristica	Ambulatorio
1	Infermieristica	Terapia Intensiva
1	Infermieristica	Neurochirurgia A
1	Infermieristica	Neurochirurgia B
1	Infermieristica	Nch Multidisciplinare
1	Infermieristica	Blocco Operatorio
1	Infermieristica	Day Hospital Adulti
1	Infermieristica	Neurologia A
1	Infermieristica	Neurologia B
1	Infermieristica	Neuropsichiatria Infantile A
1	Infermieristica	Neuropsichiatria Infantile B
1	Infermieristica	SITRA
1	Infermieristica	
1	Tecnico Sanitaria	Radioterapia
2	Tecnico Sanitaria	Neuroradiologia
1	Tecnico Sanitaria	Neurologia VIII
2	Tecnico Sanitaria	Lab. Pat. Clinica Gen. Medica
1	Tecnico Sanitaria	Neurologia VI
1	Tecnico Sanitaria	SITRA

Viene valutata, su proposta del dirigente Sitra e in presenza di risorse disponibili, la necessità di istituire 3 nuove figure di coordinamento:

<i>N° incarico di coordinamento</i>	<i>Area</i>
2	Tecnico Sanitaria
1	Infermieristica

Il conferimento di indennità variabile per gli incarichi sopra citati viene riconosciuto in base alla complessità organizzativa e alla disponibilità del fondo.

Sono confermati i criteri e le modalità di selezione vigenti per la copertura degli stessi incarichi di coordinamento stabiliti nei CCNL vigenti.

Art. 15

Destinazione residui

Le somme di cui ai fondi articoli 7 e 9 del CCNL del 31/07/2009 eventualmente non erogate nel corso dell'anno e quindi rese disponibili prima dell'erogazione del saldo della produttività collettiva saranno liquidate con gli stessi criteri del fondo di cui all'art. 8 del CCNL del 31/07/2009 ed erogate contestualmente.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of various individuals.

TITOLO III GESTIONE DEGLI ISTITUTI NORMATIVI

Art. 16

Vestizione/Svestizione

Premesso che:

- la sentenza della Corte di Cassazione n. 20179 del 2008 ha stabilito che il tempo occorrente al personale dipendente per indossare la divisa aziendale deve essere retribuito qualora tale operazione sia disposta dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo dell'esecuzione;

- la Regione Lombardia con nota prot. 41.2009.0029340 del 09/08/2009 indica alle aziende anche sanitarie che, laddove l'azienda impone al proprio personale di indossare una divisa e - come nel caso degli operatori sanitari per ragioni anche di igiene - la vestizione/svestizione avviene in servizio nel luogo di lavoro, il tempo occorrente (da valutare sulla base di una semplice prova-esperienza) per indossare tale divisa deve essere computato come orario di lavoro e quindi retribuito. Quando, invece, il dipendente ha facoltà di scegliere il tempo ed il luogo per indossare la divisa, la vestizione/svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Considerato che la Fondazione ritiene di applicare quanto premesso a tutto il personale dipendente che deve indossare indumenti di lavoro specifici (casacca e pantaloni - il solo camice non è considerato divisa) e, per ragioni di igiene, si cambia in locali appositamente destinati a spogliatoi.

Le parti si accordano su quanto segue:

1. Il tempo dedicato alla vestizione/svestizione del personale che è tenuto ad indossare una divisa, casacca e pantaloni, è ricompreso nel vigente orario di lavoro. Sono esclusi i dipendenti che sono tenuti ad indossare il camice.

2. La Fondazione individua il personale destinatario del presente articolo a cui riconoscere la vestizione/svestizione in orario di lavoro nelle seguenti qualifiche: Infermieri e tecnici sanitari coordinatori, Infermieri, OSS, OTAA, Ausiliari, Tecnici sanitari e operatori tecnici.

3. Tutti i dipendenti delle categorie sopra citate che necessitano di indossare la divisa saranno autorizzati ad arrivare sul luogo di lavoro 5 minuti dopo l'inizio dell'orario di timbratura e a lasciare il servizio 5 minuti prima del termine dell'orario.

4. Ai profili professionali Infermieri turnisti, OSS turnisti e OTAA turnisti delle degenze sulle 24 ore che devono garantire la **continuità assistenziale** con necessità di passaggio di consegna fra un turno e l'altro e che debbono utilizzare uno **spogliatoio**, si riconosce il seguente orario, che include e contabilizza per ogni turno di lavoro 10 minuti complessivi - tra entrata e uscita - necessari alla vestizione e alla svestizione degli indumenti.

5. Il personale non contemplato al punto 2, ma identificato nei profili professionali di cui al punto 4 è tenuto a essere presente sul posto di lavoro indossando la divisa entro 5 minuti dall'inizio dell'orario di lavoro e a lasciare il posto di lavoro non prima di 5 minuti dal termine dell'orario.

6. Il profilo orario attuale, senza vincolo per futuri eventuali diversi assetti di articolazione oraria, è quindi il seguente:

Infermieri/OSS/OTAA su 2/3 turni	6.55/14.20	13.55/21.20	20.55/7.15
---	-------------------	--------------------	-------------------

Nulla viene modificato per quanto riguarda la sovrapposizione oraria per le "consegne".

7. Tale accordo decorre dall' 1 gennaio 2011. A titolo di indennizzo viene riconosciuto al personale di cui al punto 4, in servizio alla data del presente accordo, un importo pari al corrispettivo spettante per 10 minuti per ogni effettivo turno lavorato nel corso dell'anno 2010. Si ritiene così definita ogni pretesa della parte sindacale, che rinuncia ad ogni azione di rivendicazione presente e futura.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

Area del Comparto

Fondazione IRCCS Carlo Besta

Art. 17

Valutazione permanente del personale

Per l'anno 2009 e 2010 si conferma il meccanismo di valutazione già vigente ed approvato con i precedenti contratti integrativi aziendali.

Per gli anni successivi si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del presente CCIA.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 18

Allegati

Sono uniti al presente Contratto Integrativo, quali parti integranti, i seguenti allegati:

- Allegato n. 1 Contingenti di personale esonerati dallo sciopero

Art. 19

Norme finali

Le parti si impegnano a verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente contratto entro 6 mesi dalla sua sottoscrizione e, comunque, a semplice richiesta, previo adeguato preavviso.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto integrativo.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti.

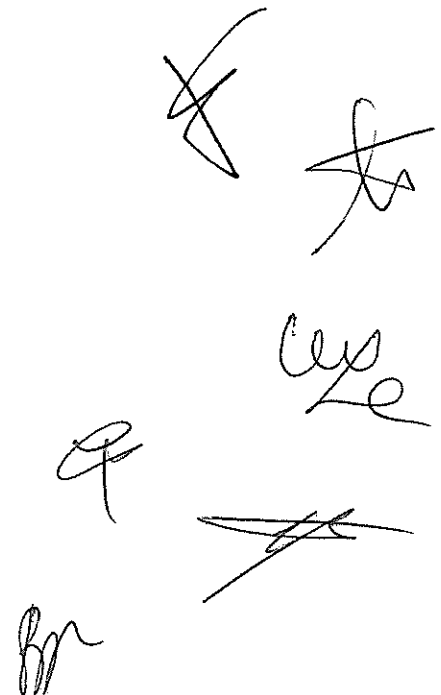
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Riorganizzazione U.O. Neuroradiologia e Blocco Operatorio

Le parti prendono atto che, con deliberazione del Direttore Generale n. 394/2010 del 30/09/2010, è entrato in vigore in via sperimentale, con decorrenza dall' 1 ottobre 2010, il nuovo modello di organizzazione dell' U.O. Neuroradiologia.

E' in fase di definizione un nuovo modello organizzativo anche per il Blocco Operatorio.

Le parti si prefiggono di favorire incontri su aspetti specifici per trovare le migliori soluzioni organizzative.



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

Area del Comparto

Fondazione IRCCS Carlo Besta

Allegato 1**Contrattazione integrativa aziendale Direzione Sanitaria - SITRA
Contingenti di personale esonerati dallo sciopero**

Aree omogenee di Degenza	Turni	Infermieri/infermieri generici	OSS OTAA/Aus.
Neurologia A	1°	2	1
	2°	2	1
	3°	2	0
Neurologia B	1°	2	1
	2°	2	1
	3°	2	0
Neurologia C	1°	2	1
	2°	2	1
	3°	2	0
Neurochirurgia A (+Sol)	1°	2	1
	2°	2	1
	3°	2	0
Neurochirurgia B (Multi)	1°	2	1
	2°	2	1
	3°	2	0
Neurochirurgia C	1°	2	1
	2°	2	1
	3°	2	0
Terapia Intensiva	1°	2	0
	2°	2	0
	3°	2	0
Neuropsichiatria A	1°	2	1
	2°	2	1
	3°	2	0
Neuropsichiatria B	1°	2	1
	2°	2	1
	3°	2	0
Day Hospital oncologico Adulti Day Hospital oncologico Infantile	diurno	2	0
Ambulatorio Via Celoria Via Mangiagalli	8-16 8-20	0	0
Sala Angiografia	8-16	0	0
Radioterapia	8-15.42	1 tecnico	0
Radiologia	8-20	0	0
Cardiologia	diurno	0	
Sitra	diurno	1 Coordinatore/Dirigente	

* per la complessità clinico-assistenziale dei pazienti ricoverati, il contingente minimo in caso di sciopero può essere aumentato di unità infermieristiche in base al numero di pazienti presenti.

Il Contingente minimo di personale previsto nei servizi qualora lo sciopero sia consecutivo (di durata superiore a un giorno) o ravvicinato nel tempo rimane invariato rispetto allo schema precedente